

N° 19993/15R.G. STRAN.

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO****DECRETO EX ART. 13 D.LVO 286/98**

relativo al provvedimento del Questore di Milano emesso il 28/10/15 nei confronti di

TOUL Abdelmajid nato in Marocco il 01/01/93-----

IL GIUDICE

Osserva quanto segue:

dalle allegazioni difensive nonchè dalla documentazione depositata agli atti (sent. Corte d'Appello di Milano sez. V pen. N. 59/15 Reg. Estrad. e richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica di Milano N. 34873/15 R.g. N.R. mod. 21);


dato atto dell'intervento verbalizzato della Procura della Repubblica di Torino nella persona del dr. Vincenzo Pacilco;

attesa la particolarità delle argomentazioni introdotte all'udienza;

ritiene opportuno non convalidare il provvedimento del Questore di Milano emesso il 28/10/15 nei confronti di TOUL Abdelmajid nato/a in Marocco il 01/01/93


Torino, li venerdì 30 ottobre 2015 h. 13,10_

IL CANCELLIERE


Mariela SUSENNA
CANCELLIERE

IL GIUDICE DI PACE DI TORINO**IL GIUDICE DI PACE**

Don. Giovanni Pomero



N° 19993/15 R.G. STRAN.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO

Verbale di audizione dello straniero espulso legge 286/98 e succ. mod.

Il 30 ottobre 2015 alle ore 11,25 nei locali del Centro di Identificazione ed Espulsione di Torino "Brunelleschi" in via Santa Maria Mazzarello n° 31 avanti al Giudice di Pace Dott. POTERO

assistito dal Cancelliere Maresa SUSENNA
CANCELLIERE

ION È comparso IOUFI Abdelmajid nato/a a BerGhki (Marocco) il 01/01/92 cittadino/a Marocco

È presente, altresì, Sig. El Yacoubi Wafiq che viene nominato/a interprete e che presta il giuramento di rito con la seguente formula "Giuro di bene e fedelmente adempiere all'incarico affidatomi, al solo scopo di far conoscere al Giudice la verità"-----

Lo straniero dichiara di capire e di parlare l'italiano.-----

È presente per la P.A. isp. c. Antonio Di Benedetto-----

È presente inoltre, l'Avvocato Fiorentino Silvio, nominato difensore di Ufficio/fiducia e l'av. Guido Savo, nominato di fiducia.

È altresì presente il p.m. dr. Paolo Vincenzo.
La P.A. riferisce che il trattamento non è comparso all'ordine udienza. Sulle basi degli atti, chiede la convalida del provvedimento emesso dal Prefetto di Milano il 28/10/15 ai sensi dell'art. 13, 1° co. lett. a) per la violazione dei controlli di frontiera.
La difesa produce copia sentenza emessa dalla 1° sez. penale della Corte d'Appello di Milano, che ha dichiarato l'inesistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione proposta dalle Tunisia, per gravi reati di natura terroristica, evidenti come la Corte abbia ritenuto sussistente il divieto di espulsione in quanto, per i suddetti reati, in Tunisia è prevista la pena di morte.
Produce altresì copia delle rich. di archiviazione

della Procura della Repubblica di Milano del 21/10/15,
reso nell'ambito di proc. pen. per il reato di cui
all'art. 270 bis c.p.

Produce inoltre stato di famiglia relativo alla madre,
C.I. della madre, C.I. della sorella TOUIL Khadija,
perm. di soggiorno della madre e della sorella
C.I. di El Haddad Roubya, cognata; perm.
di soggiorno dello stesso, C.I. e perm. di soggiorno
di TOUIL Saro e di TOUIL Rayan, nipoti e cognato
di locazione della cognata del trattamento, dell'appar-
tamento sito in Gaggiaro.

Alla luce delle produzioni, la difesa chiede non
consolidarsi il trattamento ai sensi dell'art.

19 co. 1 T.U.I. posto che, se è vero che il cittadino è
marocchino e non tunisino e che il rischio di
condanna a morte oltre alla Repubblica tunisina,
è altrettanto vero che la legge prevede il divieto
assoluto di espulsione anche verso uno Stato in
cui lo straniero possa rischiare di essere a sua
volta rinviato presso un altro Stato nel quale
non sia protetto dal rischio di persecuzione.

Esiste inoltre, tra la Rep. tunisina e il Regno del
Marocco, una convenzione per l'estradizione del 1966
che prevede il principio "aut dedere aut judicare"
dal che si desume il concreto rischio di estradizione
dal Marocco verso la Tunisia o di giudizio penale
per i medesimi fatti in Marocco, nel quale vige una
legge penale assolutamente analoga a quella tunisina.
Con i medesimi rischi di sottoposizione alla pena
di morte e a trattamenti inumani (convenzione recepita
nell'ordinamento marocchino con decreto reale n. 202/66)

Maresa SUSENNA
CANCELLIERE

IL GIUDICE DI PACE
Dott. Giovanni Tomero

1/0


o/ segue verbale 30/10/15 RG 19993/15


La P.A. fa presente che non sarà eseguita l'istradizione verso la tenuta, ma allo stato degli atti ritiene che il provvedimento del Prefetto di Milano sia stato legittimamente contestato. Pertanto si rinviene alle valutazioni del Giudice relativamente alla validità della Difesa dell'art. 19, c. 1

La Procura si oppone alla condanna per le medesime ragioni della Difesa.

Il Giudice si assente
verbale chiuso alle ore 11,45


SUSANNA
CANCELLIERE









IL GIUDICE DI PACE
Dott. Giovanni Pomerio

